

Continue







merito alla loro installazione sulla base di una valutazione dei rischi e fermo restando i vigenti norme UNI-GIG. (6) L'installazione di bruciatori all'esterno dell'edificio servito, non determina la costituzione di un unico impianto di portata complessiva pari alla somma delle singole portate termiche dei bruciatori medesimi. (Nota prot. n. P1082/4134 sott. 53 del 30/4/2002). (7) L.art. 1, co. 2, del DM 12/4/1996 non è applicabile a "più apparecchi (singolarmente inferiori a 30.000 kcal/h) di portata termica complessiva > 100.000 kcal/h costituiti da 2 unità: una parte esterna all'ambiente (all'aperto) dove si produce il calore, con combustione di gas, e una parte interna all'ambiente che riceve il calore, mediante circolazione di acqua", in quanto i singoli apparecchi di produzione calore sono ubicati all'esterno dell'edificio servito (Nota prot. n. P377/4134 sott. 58 del 9/3/1999). (8) Il rispetto integrale della regola tecnica vigè per i nuovi impianti e per quelli esistenti, ancorché precedentemente autorizzati, per i quali ricorre una modifica che altera le preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (es. passaggio dell'alimentazione da gasolio a gas, aumento della portata termica superiore al 20% di quella precedentemente autorizzata, ecc.)Nota prot. n. P736/4134 sott. 58 del 27/6/2001Impianto termico a gas di portata termica superiore a 116 kw - Aumento portata termica. In relazione al quesito ....., comunicasi che questo Ufficio concorda con le argomentazioni ed il parere espressi al riguardo da codesti Uffici.(\*)(\*) Il rispetto integrale della regola tecnica vigè per i nuovi impianti e per quelli esistenti, ancorché precedentemente autorizzati, per i quali ricorre una modifica che altera le preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ad es. passaggio dell'alimentazione da gasolio a gas, aumento della portata termica superiore al 20% di quella precedentemente autorizzata, ecc.). 11. Soglie Potenza termica e obblighi- Caldaie inferiori ai 35 kW: non bisogna seguire alcuna norma antincendio (vedi EN 7129).- Caldaie tra i 35 e i 115 kW: bisogna rispettare le prescrizioni antincendio presenti nella norma DM 8 novembre 2019 (combustibili gassosi) o D.M. 28 aprile 2005 (combustibili liquidi) ma l'attività non è soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco.- Caldaie tra i 116 kW e i 350 kW: categoria A (attività a rischio basso) che prevede la presentazione della SCIA Antincendio al competente Comando dei Vigili del Fuoco.- Caldaie tra i 351 kW e 700 kW: categoria B (attività a rischio medio) che prevede la presentazione della SCIA Antincendio e di un progetto al Comando dei Vigili del Fuoco.- Caldaie oltre i 700 kW: categoria C (attività a rischio alto) che prevede la presentazione della SCIA Antincendio, un progetto al Comando dei Vigili del Fuoco e infine lo svolgimento di un sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco prima del rilascio del Certificato di Prevenzione incendi (CPI). Cosa si intende per potenza termicaPer conoscere la potenzialità della caldaia si deve far riferimento al libretto d'impianto o Manuale Istruzioni e si possono individuare la: potenza termica nominale- potenza termica al focolare La potenza termica da considerare ai fini Prevenzione Incendi è la potenza termica al focolare del generatore; se superiore a 116 kW sarà ricompresa al punto 74 del DPR 151/2011 categoria A. 12. FAQ VVF Attività 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW. D1Con il nuovo DPR 151/2011 è necessario classificare una centrale termica ex attività 91 in fase di rinnovo del CPI: si ricade in attività 1 in quanto si superano i 25 nmc/h, oppure nella 74? Risposta:Occorre fare riferimento alla tabella dell'allegato II al DPR 151/2011, laddove l'attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982 è riportata in corrispondenza dell'attività 74. In linea generale, comunque, l'attività 1 è da intendersi riferita al settore industriale o produttivo. D2I locali come le stalle o i capannoni per l'allevamento di polli rientrano al punto 70 dell'allegato I al DPR 151/2011? Risposta:I locali per il ricovero o l'allevamento di animali non sono da considerare locali adibiti a deposito così come definiti al punto 70 dell'allegato I al DPR 151/2011. Ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, occorrerà, in ogni caso, valutare l'eventuale presenza di impianti per la produzione di calore a servizio di detti locali così come descritti al punto 74, nonché di altre eventuali attività elencate nello stesso allegato. D3In un abitazione civile nel caso in cui siano presenti un termocamino dalla potenza termica massima di 34.5 kW e una Caldaia a camera stagna di potenza massima di 30 kW, si sommano le due potenze per funzionamento combinato, superando così i 35 kW? Nel caso in cui il loro funzionamento è autonomo per piani diversi dell'abitazione vanno sommate ugualmente? Risposta:La soglia di assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi è 116 kW. Per impianti termici di portata superiore a 35 kW deve essere assicurato il rispetto della regola tecnica stabilita dal D.M. 12 aprile 1996. Il decreto precisa inoltre che "all'interno di una singola unità immobiliare adibita ad uso abitativo, ai fini del calcolo della portata termica complessiva, non concorrono gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW quali gli apparecchi di cottura alimenti, le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari, gli scaldabagno ed i lavabiancheria". D4Un generatore di calore con potenza termica nominale pari a 116 kW, e potenza termica al focolare di 128 kW, è soggetta al controllo del VV.F. e quindi al CPI? Risposta:Occorre fare riferimento alla potenza termica al focolare del generatore; se superiore a 116 kW sarà ricompreso al punto 74 del DPR 151/2011. D5Una linea di alimentazione di una caldaia che alimenta una centrale termica per uso riscaldamento con potenza termica che impiega quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h" configura l'attività 1 del DPR 151/2011? Il limite precedente era di 50 Nm3/h, mentre con la nuova classificazione rientrano gran parte delle centrali termiche ad uso riscaldamento presenti nelle industrie. Risposta:L'attività, in ragione della potenzialità potrà ricadere al punto 74 dell'allegato al DPR 151/2011. D6Nel caso di due centrali termiche di potenzialità rispettivamente di 115 kW e 280 kW, ciascuna in locale indipendente e con accesso dall'esterno, ma ubicate nello stesso immobile, ai fini delle procedure antincendio le potenzialità devono essere sommate? Risposta:No, si deve procedere agli adempimenti di prevenzione incendi unicamente per l'impianto da 280 kW, classificabile nella categoria 74.A. dell'allegato I al DPR 151/2011. D7Nel caso specifico di più generatori di aria calda posti all'esterno sulla parete dello stabilimento, ciascuno della potenzialità superiore a 116 kW e inferiore a 350 kW, si considera la somma delle singole potenzialità, ovvero i generatori sono da considerarsi singolarmente e pertanto ciascuno di essi ricade nella voce 74 categoria A? In questo caso per il rinnovo del CPI è necessaria l'asseverazione di impianti fissi antincendio? Risposta:Poiché i generatori sono posti all'esterno, sarà possibile non effettuare la somma delle potenzialità qualora gli stessi risultino effettivamente indipendenti l'uno dall'altro.Per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi per l'intero stabilimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 5 del DPR 151/2011. D8Un impianto di riscaldamento a gasolio di potenzialità inferiore a 116 kW, con serbatoio annesso con capacità di 5 mc, rientra nel campo di applicazione del DPR 151/2011? Risposta:No in quanto il serbatoio si considera parte integrante dell'impianto di produzione di calore. D9Nel caso di installazione di una caldaia combinata avente due focolari (uno a legna e uno a gasolio), occorre sempre sommare le potenze dei due focolari oppure, nel caso venga garantito il funzionamento mai simultaneo dei focolari, si considera solo la potenza più alta tra i due? Risposta:In via generale, l'installazione del secondo impianto di produzione di calore non deve aumentare il livello di rischio stabilito dalla norma tecnica di riferimento. I casi particolari vanno valutati di volta in volta con il competente Comando VV.F., facendo riferimento al predetto principio. D10In un'officina meccanica ci sono due nastri radianti con generatori di calore esterni da 100 Kw/cad, una caldaia esterna da 34 Kw ed una caldaia interna da 24 Kw con una somma totale da 259 Kw: bisogna presentare una SCIA per la potenza installata da 259 Kw o la potenzialità delle unità esterne non si sommano con quella interna? Risposta:Nel caso indicato nel quesito, se i generatori di calore sono esterni, la potenzialità delle unità esterne non si sommano con quella interna. D11L'impianto di riscaldamento a nastri radianti (uno da 120 kW ed uno da 168 kW, per complessivi 288 kW, in un unico compartimento) di un laboratorio dovrà essere integrato con un nastro radiante da 120 kW nello stesso compartimento, portando la potenzialità complessiva a 408 kW. L'attività attualmente dispone del CPI in corso di validità. È corretto presentare la richiesta di valutazione del progetto (categoria B) essendo la potenzialità complessiva futura del compartimento superiore a 350 kW, oppure trattandosi di un'integrazione di potenzialità è sufficiente una SCIA a lavori eseguiti? Risposta:Qualora la modifica ad una attività, seppure modesta, porti la stessa nella categoria superiore, devono essere avviati gli adempimenti di quest'ultima categoria. Ciò vale nel caso prospettato in quanto gli impianti sono all'interno di un unico compartimento. Segue in allegato Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2019©Copia autorizzata Abbonati Matrice Revisioni Rev. Data Oggetto Autore 1.0 21.11.2019 Nuovo DM 8 novembre 2019 Certifico Srl - IT 0.0 11.03.2018 --- Certifico Srl - IT Tags: Impianti Impianti termici Abbonati Impianti L'Impianto Elettrico Sicuro! / CNI 2022 ID 16404 | 15.04.2022 / In allegato Una guida del GdL... Read more Guida CPR la nuova era dei cavi / AICE 2022 La presente pubblicazione ha lo scopo di informare... Read more Legge 15 giugno 1955 n. 518 Determinazione del limite fra l'alta e la bassa tensione negli... Read more

Esempio relazione legge 10 pdf. Relazione tecnica ex legge 10 esempio. Relazione energetica ex legge 10 esempio. Esempio relazione legge 10 sostituzione generatore di calore. Esempio relazione ex legge 10. Relazione ex legge 10 91 esempio. Esempio di relazione energetica ex legge 10 91. Relazione legge 10 semplificata esempio. Esempio relazione legge 10 ristrutturazione. Esempio relazione tecnica ex legge 10 91. Relazione tecnica legge 10 esempio. Esempio di relazione legge 10.